ACCORDO QUADRO FRA IL COMUNE DI GENOVA E
PER LA GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER
L'AUTONOMIA E IL MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA'
GENITORIALI DI GIOVANI, ADULTI E FAMIGLIE CON FIGLI
MINORENNI - CIG
REPUBBLICA ITALIANA L'anno, il giorno
del mese di in Genova,
presso una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico
numero nove,
INNANZI A ME
PER UNA PARTE - il COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità
denominato "Comune" nella veste di stazione appaltante, con sede in
Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato
da il il
domiciliata presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente, in forza
della nomina con;
E PER L'ALTRA PARTE - l'Ente Gestore, di seguito per
brevità denominata "Ente Gestore", con sede in Via
C.A.P Codice Fiscale/ Partita I.V.A. e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di n.
, rappresentata dal Signor nato a
() il giorno, codice fiscale e domiciliato
presso la sede dell'Ente Gestore in qualità di
Detti comparenti della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo
PREMESSO
- che con determinazione dirigenziale della Direzione n,
esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta ai sensi dell'art. 3 comma 37 del

D.Lgs. n. 163/2006, una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di gestione di interventi socio educativi per l'autonomia e il miglioramento delle capacità genitoriali di giovani, adulti e famiglie con figli minorenni;

- che negli atti di gara, approvati con la suddetta determinazione dirigenziale, è espressamente previsto che l'accordo quadro sarà aggiudicato secondo la procedura indicata all'art 59 comma 4 del Codice dei Contratti con un solo operatore economico, ed i singoli appalti di servizio sono assegnati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo stesso, senza necessità di completamento dell'offerta;
- che il giorno ha avuto luogo, presso questo Comune, la gara mediante procedura aperta per l'aggiudicazione del suddetto accordo;
- che l'Ente Gestore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo, di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o di collegamento con altri concorrenti partecipanti alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- che l'Ente Gestore medesimo ha dichiarato che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che con successiva determinazione dirigenziale della Direzione Politiche Sociali n., esecutiva ai sensi di legge, l'accordo quadro è stato aggiudicato definitivamente all'Ente Gestore;

- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del contratto. Il presente accordo quadro ha per oggetto la gestione del servizio di gestione di interventi socio educativi per l'autonomia e il miglioramento delle capacità genitoriali di giovani, adulti e famiglie con figli minorenni, da eseguirsi alle condizioni di cui al presente accordo ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nell'offerta tecnica.

Articolo 3 – Importo dell'accordo quadro e appalti specifici - L'importo del presente accordo quadro è pari a EURO, al netto dell'I.V.A.

I servizi saranno richiesti con appositi contratti fino alla concorrenza del predetto importo sulla base dei prezzi offerti.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, nel periodo di validità del presente accordo ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di cui sopra. In tal caso l'Ente Gestore si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata.

I prezzi unitari delle attività sono adeguati a decorrere dai contratti di appalto specifici che verranno sottoscritti a partire dal secondo anno di durata dell'accordo quadro nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.

I prezzi unitari delle attività, così come offerti in sede di gara, sono i seguenti:

...

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4 - Durata - L'accordo quadro ha durata dal fino al ... fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato.

Tale durata è comunque commisurata all'importo di spesa di cui al precedente articolo 3); quindi ove il suddetto importo si esaurisca in un periodo minore, fatto salvo l'esercizio dell'opzione di cui al precedente articolo 3), in quel momento il presente accordo quadro si intenderà risolto.

Articolo 5 - Attivazione dei servizi attraverso contratti di appalto specifici - L'Ente Gestore si impegna a fornire il servizio previsto dal presente accordo e richiesto nei contratti di appalto specifici che vengono sottoscritti fra le Parti, nella forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, per l'avvio del servizio.

A tal fine il Comune dà comunicazione formale dei servizi e delle prestazioni che intende acquisire con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di avvio, fatti salvi gli accordi più favorevoli fra le parti.

Il contratto d'appalto specifico dettaglia almeno: la tipologia e quantità delle prestazioni, il periodo di esecuzione e le eventuali modalità operative specifiche oltre a quelle stabilite nel Capitolato, gli obblighi del gestore e le penali già riportati nel capitolato e nel presente accordo quadro.

Articolo 6 - Obblighi dell'Ente Gestore – L'Ente Gestore si impegna a quanto espressamente previsto dagli art. 13 e 14 del Capitolato che qui si intendono integralmente richiamati.

Articolo 7 – **Penali** - Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente contratto, si riserva di applicare le penalità in caso di inadempienze, come previsto dall'art. 15 del Capitolato.

Articolo 8 - Oneri a carico dell'Ente Gestori – Sono a carico dell'Ente Gestore, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato di Appalto, quelli imposti per legge e per regolamento.

Sono a carico dell'Ente Gestore le spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale del presente accordo, ad eccezione dell'IVA, di cui al successivo art. 23.

Articolo 9 – Personale. Per l'esecuzione degli interventi di cui al presente contratto l'Ente gestore impiegherà personale con le caratteristiche indicate nel Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 10 - Monitoraggio, Verifiche e controlli - Il Comune svolge:

- controlli sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali (anche attraverso il sistema di verifiche a campione)
- il monitoraggio sull'andamento del servizio.

Può inoltre effettuare controlli, anche contabili, in ogni momento sul servizio reso dall'aggiudicatario e sulla applicazione di quanto previsto dal presente accordo, con riferimento a ciascun contratto di appalto specifico. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 11 - Direttore dell'esecuzione - Il Comune individua nei contratti di appalto specifici il direttore dell'esecuzione del servizio, cui competono i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico e contabile
 l'esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando con opportuni controlli che il servizio sia eseguito in conformità alle condizioni stabilite nel presente accordo quadro, nel Capitolato ed a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'Ente Gestore. Le non conformità rilevate e non motivate daranno luogo all'avvio della procedura di applicazione delle penali previste dal presente atto.

Articolo 12 - Pagamenti – L'Ente Gestore dovrà inviare fatture mensile posticipate sulla base del servizio effettivamente reso alla Direzione Politiche Sociali, a seguito dell'attivazione di ciascun contratto specifico. E secondo le indicazioni di cui all'art. 10 del Capitolato

Tale fattura riporterà: la partita I.V.A. del Comune, la numerazione progressiva, la data di emissione, eventuale titolo di esenzione da I.V.A. e/o da imposta di bollo, il numero dell'ordinativo ed il CIG.

Deve essere allegato, quale parte integrante della fattura mensile, elenco dei nominativi delle persone seguite nel mese, comprensivo di età, genere e nazionalità, con indicazione dettagliata degli interventi effettuati, delle ore impiegate e dell'ATS/UCST inviante.

Il Comune procederà al pagamento della fattura completa di tutti i dati richiesti, previa verifica della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa dell'Ente Gestore ed in caso di RTI di tutti i componenti il RTI stesso, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ufficio competente indicato sull'ordinativo; a tale scopo farà fede il timbro con la data in arrivo apposto dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 4 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni oggetto di fatturazione è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC ai sensi e agli effetti di legge. Solo dopo aver acquisito il documento di regolarità contributiva, il Comune procederà alla liquidazione delle fatture sospese.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti da disguidi nel recapito delle fatture.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario
presso – Agenzia ndi Codice
IBAN dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto
bancario sono:

nat..

il

, codice fiscale			;	
,	nat	a		il
codice fiscale				

L'Ente Gestore si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sul conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Ente Gestore non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore dell'Ente Gestore, provvederà a una

specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 13 - Cessione del contratto e del credito – L'Ente Gestore prende atto che è tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro e che l'eventuale cessione comporterà l'immediata risoluzione del presente accordo e dei contratti di appalto specifici e l'incameramento delle cauzioni definitive afferenti i singoli contratti di appalto specifici, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno conseguente e delle maggiori spese sostenute.

L'Ente Gestore prende atto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 116 comma 1 del Codice dei Contratti, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dello stesso alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1997 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti;
- è vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dal Comune, ai sensi della vigente normativa. I crediti

vantati dall' Ente Gestore nei confronti del Comune, possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato al Comune prima dell'emissione dal mandato di pagamento.

Articolo 14 - Risoluzione dell'accordo quadro e recesso -

- I) Risoluzione Il Comune procederà alla risoluzione del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:
 - a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
 - b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti di appalto specifici, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e gravi violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
 - c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso delle prestazioni;
 - d) transazioni di cui al presente accordo non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
 - e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto

possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazioni abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto e di cui lo stesso venga a conoscenza,

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti, l'accordo quadro sarà risolto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione dell'accordo quadro non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

E' facoltà del Comune risolvere l'accordo quadro ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio a spese dell'Ente Gestore assegnatario qualora l'Ente Gestore stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze alle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano creato disservizio per il Comune, ovvero vi sia stato grave inadempimento dell'Ente Gestore stesso nell'espletamento del servizio in parola mediante associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

Costituiscono inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453

- 1454 C.C. le seguenti fattispecie:
- a) applicazione delle penali previste dal presente capitolato per un importo superiore al 10% dell'importo di cui al presente accordo contrattuale;
- b) oltre tre contestazioni e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune, fermo restando l'obbligo delle penali previste dal presente capitolato.

Nei casi a) e b) di cui sopra il Comune, nell'ambito di ciascun appalto specifico, procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'Ente Gestore dovrà uniformarsi agli standards richiesti, ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'accordo si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

II) Diritto di recesso - La stazione appaltante può recedere dall'accordo per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

Il Comune, dopo i primi sei mesi di durata dell'accordo, ha facoltà di recedere unilateralmente al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione a seguito di stipula di accordo a conclusione di un percorso di riprogettazione dei servizi e delle attività condotto congiuntamente con il Forum del Terzo Settore in conformità a quanto previsto dalla L. 328/2000.

III) Forza maggiore - Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi contrattuali derivanti dal presente accordo sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, saccheggi, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemia ed in genere qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.

Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali afferenti lo specifico appalto, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Infine, il Comune procederà alla risoluzione del presente accordo qualora, prima della stipulazione dei contratti di appalto specifici o nel corso dell'esecuzione degli stessi, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente accordo, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Ente Gestore rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 15 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale -

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo al presente accordo e quelle ad esso conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Ente Gestore, che vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che servizi di cui al presente accordo sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui nel primo caso si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti comparenti, le quali lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma elettronica (acquisizione digitale di sottoscrizione autografa). Dopo di che io Ufficiale Rogante ho apposto la mia firma digitale alla presenza delle parti.